

IL NEGATO IMBARCO

Che cos'è

Il **negato imbarco** (che si riscontra, nella maggior parte dei casi, in situazioni di **overbooking**, cioè di **accettazione di prenotazioni in eccesso**) si verifica quando il passeggero, pur in possesso di un biglietto aereo valido, e che si presenta all'imbarco entro il termine indicato, non viene comunque imbarcato. E' una prassi internazionale diffusa tra le compagnie aeree, che spesso mettono in vendita un numero di biglietti superiore al numero dei posti effettivamente disponibili.

La Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto, quale causa di negato imbarco che dà diritto alla compensazione pecuniaria, anche le situazioni connesse a **ragioni operative**, quali ad esempio la riorganizzazione dei voli a seguito del verificarsi di uno **sciopero aeroportuale**.

Cosa succede

In caso di overbooking, come prima cosa la compagnia aerea deve fare un "**appello ai volontari**", cioè verificare se ci sono tra i passeggeri persone disposte a cedere spontaneamente il proprio posto, in cambio di **benefici da concordare**. Inoltre al passeggero che rinuncia spontaneamente alla prenotazione spetta la scelta tra:

- **rimborso** entro 7 giorni del prezzo del biglietto;
- **riprotezione**, cioè imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale con partenza il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di trasporto comparabili e secondo la disponibilità dei posti.

Se il numero dei volontari è insufficiente, la compagnia può negare l'imbarco ai passeggeri non consenzienti, offrendogli, oltre alla scelta tra rimborso e riprotezione, assistenza e compensazione pecuniaria.

Diritti del passeggero

L'**assistenza**, a titolo gratuito, è intesa come:

- **pasti e bevande** in relazione alla durata dell'attesa;
- adeguata sistemazione in **albergo**, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
- **trasferimento** dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- **due chiamate telefoniche** o **messaggi** via fax o e-mail.

Viale degli Ammiragli, 91 - Roma 00136 - Tel +39 06 4417021 - Fax +39 06 44170230

www.adiconsum.it - e-mail: comunicazioni@adiconsum.it - C.F. 96107650580



La **compensazione pecuniaria** consiste in una cifra forfetaria a titolo di risarcimento, in relazione alla tratta aerea (intra-comunitaria o internazionale) e alla distanza in Km: € 250 per tratte inferiori o pari a 1.500 Km; € 400 per tratte intracomunitarie oltre 1.500 Km e per tutte le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 Km; € 600 per tratte superiori a 3.500 Km. La compensazione pecuniaria può essere ridotta del 50% nel caso in cui la compagnia aerea offra la riprotezione su un volo alternativo sino alla destinazione finale con un ritardo massimo di 2, 3 o 4 ore (per i collegamenti fino a 1.500, 3.500 o oltre 3.500 km).

A chi rivolgersi

In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di [Adiconsum](#), (alla voce "[Dove siamo](#)"), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale. Le violazioni del Regolamento CE n. 261/2004 saranno inoltre segnalate all'ENAC, che provvederà agli accertamenti del caso, con potere sanzionatorio verso le compagnie inadempienti.